

COMUNE DI MARTIRANO

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 Del 30/05/2023	OGGETTO: TARI 2023: PRESA ATTO PEF E APPROVAZIONE TARIFFE
--------------------------------------	--

L'anno **Duemilaventitrè** in Martirano il giorno **trenta (30)** del mese di **maggio dalle ore 20:02 a seguire**, regolarmente convocato, con avviso prot. n. 2066/2023 del 27.05.2023 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Sessione Straordinaria e Urgente di 1[^] Convocazione** nella **Sala Consiliare** .

N	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1	BARTOLOTTA FRANCESCO Sindaco	X	
2	CARULLO PIERO	X	
3	AIELLO ANTONELLO	X	
4	MARINO GIUSEPPE VITTORIO		X
5	SCALESE GIOVANNA	X	
6	BARTOLOTTA PASQUALE	X	
7	LEPORE PASQUALE	X	
8	STRANGES DIEGO LUCA	X	
9	SCALESE GINO		X
10	BURGO FLAVIO		X
11	CUDA ANGELO		X

Assegnati: 11
In carica: 11

Presenti: 7
Assenti: 4

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale, titolare Avv. Roberto Bartorilla**.
Il Presidente, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, **dichiara** aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i relativi pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA LA PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

allegata alla presente deliberazione, munita dei relativi pareri previsti dalla legge, quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: **TARI 2023: PRESA ATTO PEF E APPROVAZIONE TARIFFE.**

Il Consigliere Comunale Scalese Gino entra in aula alle ore 20:05.

Il Presidente concede la parola al Segretario Comunale il quale da atto che, sentiti gli uffici, per motivi di tempo, il Parere del Revisore dei Conti allegato alla Proposta di deliberazione di cui alla presente procedura è giunto con qualche ora di ritardo rispetto ai termini indicati da Statuto per il deposito degli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali. Di conseguenza il Presidente chiede al Consiglio Comunale, se è d'accordo sul proseguimento della trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Consiglio Comunale, Con voti favorevoli n. 8 ; contrari n. 0 astenuti 0; espressi in forma palese da n. 8 consiglieri votanti su 8 presenti e 11 assegnati ed in carica, prende atto della comunicazione del Segretario Comunale e dichiara di essere d'accordo al proseguimento della trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente da lettura della citata proposta

Interviene il Consigliere Comunale Scalese Gino, che evidenzia diverse incongruenze nel Piano Economico Finanziario di cui alla presente Deliberazione, facendo rilevare la sussistenza di possibili errori sul censimento di diverse attività economiche locali-utenze non domestiche. A suo parere, la sussistenza di alcune attività economiche, andrebbero verificate ed accertate. Tutto ciò detto, il Consigliere Comunale Scalese Gino, chiede che gli uffici comunali competenti effettuino tutte gli accertamenti necessari del caso ed eventualmente, di procedere come per legge.

Interviene il Sindaco-consigliere Bartolotta, affermando, che in riferimento al Piano in trattazione, è stato fatto un lavoro certosino e migliorativo rispetto agli anni passati , nella specie molto particolareggiato. All'interno di una mole di lavoro così esorbitante, continua il Sindaco, potrebbero scaturire degli errori.

Tutto ciò detto, il Sindaco, evidenzia, che sarebbe opportuno verificare, nella grande mole di dati trattati, la sussistenza di eventuali errori all'interno di ogni relativa scheda, adottando ogni atto opportuno e consequenziale.

Ultimata la discussione, si passa alla votazione

Con voti favorevoli n. 7; contrari n. 0 astenuti 1 (Scalese Gino) espressi in forma palese da n. 8 consiglieri votanti su 8 presenti e 11 assegnati ed in carica;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale e specificatamente:
- 2) **di approvare e validare** ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, la revisione del Piano Economico Finanziario 2023, riportato nell'**Allegato A** quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 3) **di approvare**, quindi, per l'anno 2023, l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, di cui all'**Allegato B**;
- 4) **di quantificare** in € 136.933,31 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 1) del deliberato;
- 5) **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6) **di trasmettere** il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "*.... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*
- 7) **di stabilire** per la riscossione del ruolo le seguenti scadenze

1^ rata 30 settembre 2023

2^ rata 31 ottobre 2023

Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8 ; contrari n. 0 astenuti 0 espressi in forma palese da n. 8 consiglieri votanti su 8 presenti e 11 assegnati ed in carica;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La seduta è tolta alle ore 20:15.

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

RICHIAMATE,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

VISTE:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla

deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

-
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

CONSIDERATO che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;

DATO ATTO che,

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Martirano non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario il periodo 2022-2025 – annualità 2023 di cui sopra ammonta ad € 136.933,31;

CONSIDERATO che:

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall’Ente Territorialmente Competente;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, hanno riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
- il prospetto PEF pluriennale 2022-2025, è stato approvato con Delibera C.C. n. 44 del 31/05/2022 e approvate le tariffe per l’anno 2022;

CONSIDERATO ancora che il PEF TARI redatto secondo quanto previsto dal MTR-2 deliberato da ARERA regola il quadriennio 2022/2025 assumendosi l’arduo compito di prevedere scenari che comprendono decisamente troppe variabili per assicurare un risultato veritiero per ciascuno degli anni interessati e proprio per questo ARERA stessa ha previsto una fase di aggiornamento obbligatorio del PEF quadriennale e, pertanto ha pubblicato la deliberazione n. 62 del 21.2.2023 “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024/2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

RITENUTO che l’aggiornamento biennale, funzionale alla revisione delle voci di costo che compongono il PEF ed alla successiva definizione delle tariffe TARI, dovrebbe essere sufficiente, in condizioni normali, ad assicurare il mantenimento dell’equilibrio finanziario del Comune, ma in riferimento all’annualità 2023 tale assunto non è però confermabile in quanto l’eccezionalità del contesto geopolitico ed economico che continua a caratterizzare l’anno in corso, ha provocato un aumento dei costi, tra cui ovviamente tutti quelli afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, a carico dei comuni che non potranno trovare copertura nelle entrate TARI derivanti dalla tariffa approvata sulla base del PEF 2023 predisposto lo scorso anno e non aggiornato;

CONSIDERATO che la copertura dei maggiori costi inseriti nel bilancio comunale possa trovare applicazione su quanto previsto sia al comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF che al comma 4.7 del MTR-2 i quali prevedono la possibilità di una revisione infra periodo, in questo caso nel corso del corrente esercizio 2023;

CONSIDERATO ancora che la possibilità di procedere con una revisione del PEF per l'anno 2023 è confermata anche dall'art. 28.4 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021 *"qualora ritenuto necessario dall'organismo competente al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo"*;

CONSIDERATO che le dinamiche di aumento dei prezzi se non recepite nel PEF 2023 tramite una revisione infra periodo andranno ad incidere sul bilancio assorbendo, laddove disponibili, risorse della fiscalità generale sottratte alla capacità di spesa dell'ente;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra detto, benchè l'art. 8.5, preveda la revisione infra periodo solo nel caso di *"circostanze straordinarie..."* si rende più che opportuno e sicuramente necessario un aggiornamento annuale del PEF in relazione all'esigenza di adeguamento del Piano Finanziario ai costi effettivamente sostenuti per la copertura del servizio;

RITENUTO ancora elencare alcune motivazioni per le quali si ritiene opportuno procedere con l'adozione di un nuovo PEF per l'anno 2023;

- All'interno del Piano Finanziario predisposto nell'anno 2022, l'assenza di dati a consuntivo 2021, ha reso necessaria la valorizzazione del PEF 2023 (e successivi) con i costi sostenuti nell'anno 2020. L'adozione di un PEF aggiornato permette quindi l'inserimento dei costi effettivamente sostenuti nell'anno 2021 come previsto dalla metodologia ARERA garantendo al Comune di poter disporre di entrate tariffarie sufficienti a coprire i costi effettivamente sostenuti nell'anno 2023;
- L'eventualità di un subentro di un nuovo gestore;
- Si rende necessario rilevare e non affatto trascurabile per importanza, l'attuale crisi energetica connessa al mercato delle materie prime che potrebbe indurre i gestori ad avanzare richieste di adeguamento dell'importo del corrispettivo;
- In ultimo, ma sempre di rilevante importanza, i maggiori costi relativi al conferimento e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che per la complessità della redazione puntuale e precisa del PEF, con determinazione n. 7 del 04.05.2023 il Responsabile del Servizio Finanziario, ne ha affidato la stesura alla Maggioli Tributi, che ha inviato all'Ente il PEF TARI 2023 aggiornato e che comprende anche lo sviluppo delle relative tariffe;

RITENUTO che il Responsabile del Servizio ha verificato la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore ed altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

RITENUTO:

- opportuno, per le motivazioni sopra descritte, procedere alla revisione del PEF TARI 2023 che ammonta ad € € 136.933,31;
- procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023, dando atto che la validazione del PEF, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;
- che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;
- che, nel rispetto della suddetta normativa, le delibere concernente i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purchè il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al

14 ottobre;

ESAMINATE le tariffe del tributo TARI per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2018;
- a) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del DPR 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. 160/2019 cit., le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, e ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno corrente, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e in caso contrario si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTI:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- il vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

- 1) **di approvare e validare** ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, la revisione del Piano Economico Finanziario 2023, riportato **nell'Allegato A** quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) **di approvare**, quindi, per l'anno 2023, l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, di cui all'**Allegato B**);
- 3) **di quantificare** in € 136.933,31 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 1) del deliberato;
- 4) **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 5) **di trasmettere** il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *"... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*
- 6) **di stabilire** per la riscossione del ruolo le seguenti scadenze

1^ rata 30 settembre 2023

2^ rata 31 ottobre 2023

- 1) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;

PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Finanziario-Contabile

F.to Lina Grazia Pugliano

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 e 147 bis, legge n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.)

OGGETTO: TARI 2023: PRESA ATTO PEF E APPROVAZIONE TARIFFE

REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore:

AMMINISTRATIVO

TECNICO

FINANZIARIO-CONTABILE

Sulla su estesa proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1°, D Lgs. 267/2000, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere favorevole:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

Martirano, li 30.05.2023

Il Responsabile del Settore Finanziario-Contabile

F.to Lina Grazia Pugliano

REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE

Sulla su estesa proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1°, D Lgs. 267/2000, in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere favorevole:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

Martirano, li 30.05.2023

Il Responsabile del Settore Finanziario-Contabile

F.to Rag. Lina Grazia Pugliano

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Giovanna Scalese

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Roberto Bartorilla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

- (X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 13/06/2023 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
() diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
(X) è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Martirano, 13/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Roberto Bartorilla

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Martirano, 13/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Roberto Bartorilla

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993 n. 39. La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Martirano.